



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI/GIARDINI URBANI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 81 del 28/04/2016

INDICE

	pagina
Art. 1 – Principi generali e finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Requisiti, criteri e durata di assegnazione dell'area destinata ad orti e giardini urbani	4
Art. 4 – Requisiti degli assegnatari, modalità' e durata di assegnazione dell'orto/giardino urbano	4
Art. 5 – Conduzione dell'orto/giardino	5
Art. 6 – Responsabilità	7
Art. 7 – Revoca della convenzione	7
Art. 8 – Cessazione della assegnazione degli orti/giardini	8
Art. 9 – Norme finali	8

ART. 1
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ'

- 1) Attraverso l'assegnazione degli orti/giardini urbani, l'Amministrazione comunale persegue le seguenti finalità:
- a) mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di piante ortive e/od ornamentali con finalità prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - b) valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
 - c) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all'aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale;
 - d) insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
 - e) sostenere la produzione alimentare biologica e biodinamica a km 0 e la coltivazione delle essenze ortive tradizionali locali per il consumo familiare o collettivo in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'alimentazione;
 - f) favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività;
 - g) valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione dei cittadini nell'ottica di promuovere la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni. Favorire lo scambio intergenerazionale e interculturale;
 - h) favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

ART. 2
DEFINIZIONI

- 1) **Area destinata ad orti/giardini urbani:** terreno di proprietà comunale concesso in comodato d'uso gratuito ad associazioni, enti no profit, gruppi informali di cittadini per la gestione di orti/giardini urbani.
- 2) **Orto/giardino urbano:** lotto di terreno di dimensione variabile tra i 40 e i 50 mq destinato alla produzione di fiori, piccoli frutti, ortaggi per l'uso familiare dell'assegnatario .
- 3) **Orto/giardino urbano condiviso:** lotto di terreno anche di dimensioni superiori a 40 - 50 mq da coltivare collettivamente da parte di più cittadini per il loro uso familiare. In questo caso deve essere individuato un soggetto responsabile del lotto.
- 4) **Orto/giardino didattico:** lotto di terreno da destinare ad iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione da assegnare ad istituti scolastici o a particolari categorie di cittadini.
- 5) **Gestori:** associazioni, enti no profit, gruppi informali di cittadini che si occupano della gestione di orti/giardini urbani. Nel caso di gruppi informali deve essere individuato il soggetto responsabile.
- 6) **Assegnatari:** cittadini che abbiano avuto in assegnazione un lotto di orto/giardino urbano da coltivare.
- 7) **Dirigente responsabile:** dirigente della struttura comunale cui sono assegnati l'attuazione del presente Regolamento ed i rapporti con i gestori. Attualmente tale struttura è identificata nel Servizio "Politiche Sociali, Abitative e della Coesione".

ART. 3

REQUISITI, CRITERI E DURATA DI ASSEGNAZIONE DELL'AREA DESTINATA AD ORTI E GIARDINI URBANI

- 1) La Città di Imola assegna, tramite bando, appezzamenti per la realizzazione di orti/giardini urbani ai gestori interessati ad una migliore qualità della vita ed alla tutela del territorio, che abbiano chiesto di poter collaborare nella gestione di una porzione di area verde pubblica, con l'intento di condurre attività aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative. A tal fine verrà redatta apposita convenzione che avrà durata di sei anni, rinnovabile, prima della naturale scadenza agli stessi patti e condizioni per pari durata, salvo verifica del perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto operativo e gestionale presentato. Queste aree mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Devono essere conservate dagli assegnatari nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
- 2) Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione individua nuove aree da assegnare alla responsabilità dei predetti gestori sulla base di un apposito progetto operativo e gestionale che preveda le modalità di utilizzo e coltivazione dell'area e il coinvolgimento attivo e diretto dei propri soci/aderenti. La valutazione dei progetti presentati sarà attuata da una apposita commissione. Qualora siano presentate più richieste per l'assegnazione di un medesimo sito, verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 - azioni mirate alla tutela ambientale;
 - valenza sociale e didattica del progetto;
 - azioni mirate al coinvolgimento attivo dei propri soci/aderenti in un'ottica di promozione di responsabilità civica.Le proposte saranno valutate da un'apposita commissione costituita dal Dirigente responsabile, dall'Assessore di riferimento, dai componenti del Tavolo di Garanzia e da un tecnico competente in materia.
- 3) I gestori delle aree in parola assegneranno i singoli orti ai cittadini richiedenti, nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 4.
- 4) L'Amministrazione può riservare orti/giardini per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto dell'ambiente e/o da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini di qualsiasi età che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale e/o socio-educativo.

ART. 4

REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI, MODALITÀ' E DURATA DI ASSEGNAZIONE DELL'ORTO/GIARDINO URBANO

- 1) I requisiti per l'assegnazione ai cittadini dei singoli orti/giardini dei gestori sono i seguenti:
 - a) avere un'età non inferiore ai 18 anni¹;
 - b) essere residente nel Comune di Imola da almeno 2 anni;
 - c) non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
 - d) non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;

¹ I cittadini di età pari o superiore a 55 anni possono accedere anche agli "Orti anziani" di cui allo specifico regolamento

e) non avere componenti dello stesso nucleo familiare già assegnatari di orti urbani nel territorio comunale. Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto.

I presenti requisiti dovranno essere dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di assegnazione.

- 2) Gli assegnatari sotto la propria responsabilità dovranno inoltre dichiarare nella domanda di assegnazione:
 - a) di coltivare personalmente, o con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, l'orto/giardino urbano assegnato in modo continuativo per l'uso proprio e/o della propria famiglia;
 - b) di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
 - c) di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
 - d) di non danneggiare od ostacolare l'attività degli altri assegnatari.
- 3) Il gestore può riservare una parte dell'area destinata ad orto/giardino urbano alla gestione condivisa da parte di più famiglie/cittadini secondo le modalità previste nel progetto operativo e gestionale presentato. In questo caso dovrà essere individuato un referente dell'orto/giardino condiviso.
- 4) Tra gli aventi diritto dovrà essere formulata una graduatoria che avrà validità per un anno solare e che terrà conto dei seguenti criteri:
 - reddito ISEE del nucleo familiare;
 - stato di disoccupazione;
 - nuclei famigliari numerosi (quattro o più componenti).
- 5) L'assegnazione dell'orto/giardino, di dimensione variabile tra i 40 e i 50 mq, avrà durata per un anno solare e può essere rinnovata, qualora ne permangano le condizioni.
- 6) Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti/giardini manterranno la scadenza del 31 dicembre.
- 7) Eventuali contestazioni in merito all'ammissione e formulazione della graduatoria vanno indirizzate, oltre che al gestore, al Dirigente responsabile.

ART. 5

CONDUZIONE DELL'ORTO/GIARDINO

- 1) L'assegnazione dell'orto/giardino è personale e non può essere trasferita a terzi. L'orto/giardino deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da componenti del proprio nucleo familiare. Nel caso di orti condivisi i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività di coltivazione. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dello stesso. In tale unico caso l'assegnatario potrà essere sostituito per un periodo di 3 mesi continuativi, rinnovabili per i seguenti 3 mesi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte dell'assegnatario, che motivi l'impedimento e indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto/giardino.
- 2) Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali

attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie di tali beni comuni in proporzione all'area assegnata.

3) Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica, ove presente, in relazione alla superficie assegnata. A tal fine al momento dell'assegnazione dovrà essere versata una cauzione a garanzia del rimborso delle spese.

4) Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli assegnatari dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito:

a) svolgere esclusivamente attività di coltivazione orticola o di giardinaggio (è ammessa la coltivazione di arbusti di piccoli frutti e ornamentali che non superino l'altezza di 80 cm e che vengano coltivati ad una distanza minima di 50 cm dal confine del lotto). In ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale od a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;

b) coltivare biologicamente;

c) fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente eventuali ordinanze sindacali in merito all'utilizzo dell'acqua per scopi irrigui nel periodo estivo;

d) utilizzare sostegni per le coltivazioni di altezza massima di 150 cm, in legno o altri materiali vegetali (canne di bambù), escludendo l'utilizzo di materiali metallici. Le coltivazioni munite di sostegni dovranno essere poste ad una distanza di almeno 70 cm dal confine del lotto;

e) realizzare coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno. Eventuali teli o strutture di protezione per le coltivazioni non devono superare l'altezza di cm 50;

f) depositare i residui vegetali in apposite compostiere od interrarli nel proprio orto/giardino, evitando di creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria), sul contesto urbano o verso gli altri orti.

5) E' fatto espresso divieto di:

a) realizzare autonomamente pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, al di fuori di quanto progettato nella specifica area ortiva;

b) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;

c) manomettere le siepi e le recinzioni che circoscrivono l'area concessa;

d) realizzare capanni e similari strutture in legno, in muratura o qualsivoglia altro materiale;

e) allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;

f) scaricare materiali anche se non inquinanti;

g) causare rumori molesti;

h) accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;

i) coltivare specie proibite o limitate per legge e geneticamente modificate;

l) modificare la destinazione ed i confini delle aree;

m) allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;

n) utilizzare bidoni o altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;

o) fare stoccaggio di letame;

p) attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali;

q) depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;

- r) prelevare prodotti da altri orti;
- s) coltivare alberi.

ART. 6 RESPONSABILITA'

- 1) La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali o collettive e delle zone comuni grava sugli assegnatari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

Inoltre:

- a) gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni per colpa o negligenza ed a rimborsare all'Amministrazione Comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino;
- b) l'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone;
- c) l'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto/giardino urbano concesso;
- d) L'Amministrazione non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verificano negli orti/giardini urbani affidati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto/giardino o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

- 2) A fronte della responsabilità di cui al comma 1, gli assegnatari, direttamente o tramite il gestore, dovranno attivare idonee coperture assicurative.

ART. 7 REVOCA DELLA CONVENZIONE

- 1) L'assegnazione delle aree al gestore può essere revocata per:
- a) rinuncia del gestore;
 - b) mancato rispetto del progetto operativo – gestionale;
 - c) gravi inadempimenti alle norme del presente Regolamento o della convenzione;
 - d) revoca della convenzione da parte della Amministrazione per motivi di interesse pubblico.
- 2) Il Dirigente responsabile, accertato il verificarsi di una delle condizioni, di cui alle lettere b) e c), invia al gestore formale diffida; in caso di inosservanza della diffida, il Dirigente provvederà alla revoca della convenzione. Nell'ipotesi di cui alla lettera d), il Dirigente invia motivata comunicazione al gestore assegnandogli un congruo termine per lasciare libera l'area.
- 3) La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune. Sono fatti salvi i Regolamenti Comunali e le Leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 8
CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI/GIARDINI

- 1) L'assegnazione può cessare per:
 - a) rinuncia dell'assegnatario;
 - b) impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai 6 mesi nei termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
 - d) decesso dell'assegnatario;
 - e) inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 5 e/o mancato pagamento della quota di utenze;
 - f) gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e sub-assegnazione a terzi, totale o parziale;
 - g) revoca della convenzione con il gestore da parte della Amministrazione;
 - h) turbativa della convivenza civile.

- 2) Il gestore, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali o di quanto previsto dalla convenzione o dal presente Regolamento, da parte dell'assegnatario dell'orto/giardino, provvede a formale diffida, da trasmettersi per conoscenza al Dirigente responsabile.

- 3) In caso di cessazione, l'orto/giardino è disponibile per una nuova assegnazione.

ART. 9
NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.